

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 13 maggio 2016, n. 19

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, di un impianto di produzione di energia di tipo Biogas della potenza elettrica di 2 MW e delle opere e infrastrutture necessarie da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "Forcone di Cafiero", all'interno dell'esistente centro di recupero e smaltimento rifiuti "Le Cicogne" di titolarità della S.I.A. Consorzio Bacino FG/4 a r.l., con contestuale sanatoria delle opere già realizzate:**

**Basamento motore;**

**Basamento VocsiBox;**

**Basamento camino;**

**Cunicolo Tecnico;**

**Basamento cabina di trasformazione e cabina smistamento;**

**Basamenti radiatori;**

**Elettrodotto in MT interrato per connessione di Impianto di Biogas"**

**Proponente: LadurnerSrl**

**sede legale in Via Innsbruck n. 33, 39100 - Bolzano (BZ), Italia**

**C.F. e P.IVA: 01410370215**

#### **Il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica**

##### **premesse che:**

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

**rilevato che:**

- la Società **LADURNER S.R.L.**, con sede legale in Via Innsbruck, 33, Bolzano, P.IVA 01410370215, nella persona del Sig. KLOTZ BURKHARD, nato il 16/07/1957 a Caldaro Sulla Strada Del Vino (BZ) e ivi residente, nella sua qualità di legale rappresentante con pec trasmessa il 03.07.2012 ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 2 MWe alimentato a biogas, sito nel Comune di Cerignola (FG), località “Forcone di Cafiero”, all’interno dell’esistente centro di recupero e smaltimento rifiuti “Le Cicogne” di titolarità della S.I.A. Consorzio Bacino FG/4 a r.l., società a totale partecipazione pubblica, e relative opere di connessione alla rete elettrica;
- Enel SpA, con nota prot. n. 70327 del 18.01.2012, ha comunicato alla Società Ladurner Srl che l’impianto “sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CONSOLARE (DP6011020) alimentata dalla CP Cerignola da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede, la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzazione in proprio:
  - connessione in antenna alla Linea MT CONSOLARE, derivata da cabina MT esistente denominata Torino DP60-2-062677, mediante sostituzione del quadro MT esistente con nuovo quadro equipaggiato con apparecchiature isolate in SF6 tipo DY800 motorizzati (ovvero con n. 3 scomparti linea e uno scomparto TM).
  - costruzione di circa 8900 m linea in cavo MT interrato AL185mmq;
  - n. 2 cabine di sezionamento al fine di limitare a massimo 3700m la lunghezza di ciascuna tratta sezionabile;

- Potenziamento del dispositivo di messa a terra del neutro MT con dispositivo DT1097.
  - costruzione di cabina di consegna”;
- L’Ufficio ha effettuato la verifica formale sulla documentazione inviata e sui documenti inoltrati tramite la procedura telematica del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), e quindi, con nota prot. n. 10823 del 16.11.2012, ha comunicato alla proponente le seguenti carenze documentali riscontrate:
1. Calcoli preliminari di strutture e impianti
  2. Copia della comunicazione trasmessa alla Soprintendenza
  3. Dichiarazione di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo
  4. Dichiarazione resa da istituto bancario relativa a disponibilità finanziaria
  5. Elaborati grafici: *Gli elaborati grafici riportano soluzioni contrastanti in cui sono riportate diverse soluzioni progettuali dell’impianto (cfr. ElaboratoGrafico\_12\_01 ed ElaboratoGrafico\_00\_01). I grafici, inoltre, riportano un ipotetico assetto futuro dell’impianto. La Proponente deve allegare all’istanza elaborati grafici relativi al **progetto definitivo dell’impianto, redatti ai sensi dell’art. 28 del DPR 207/2010, comprensivi delle opere per la connessione alla rete e di tutte le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.***  
Gli elaborati grafici, infatti, rappresentavano diverse soluzioni progettuali dell’impianto e un ipotetico assetto futuro dell’impianto: alcune tavole planimetriche riportavano due impianti che avrebbero trasformato il biogas raccolto dalla discarica in energia elettrica, uno dei quali era contrassegnato come “futuro”. Anche la relazione “calcoli preliminari degli impianti”, prevedeva “la disponibilità per un futuro ampliamento tramite la installazione di un ulteriore gruppo di *generazione funzionante in parallelo con quello in argomento*”.
  6. Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della dismissione
  7. Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della realizzazione
  8. Preventivo per la connessione e relativi allegati, che deve essere esplicitamente *accettato dal proponente, a cui devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti o validati dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente e validati dal gestore di rete competente, ai sensi della DGR 3029/2010.*
  9. Quadro economico
  10. Relazione geologica
  11. Relazione geotecnica
  12. Relazione idraulica
  13. Relazione idrologica
- Nella stessa nota si evidenziavano ulteriori carenze:
14. Relazione Tecnica che, ai sensi del punto 2.2 lett. b) della DGR 3029/2010, deve comprendere anche il piano e la stima dei costi di dismissione dell’impianto e la documentazione da cui si rilevi la realizzazione ed il collaudo della discarica in quanto bacino di approvvigionamento dell’impianto;
  15. L’istanza è relativa ad un impianto da insediarsi in zona agricola e quindi deve riportare quanto previsto del punto 2.2 lett. c) della DGR 3029/2010;
  16. documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui si intende realizzare l’impianto e delle opere connesse, ovvero la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del punto 2.2 lett. j) e lett. k) della DGR 3029/2010;
- Le integrazioni sono state trasmesse con pec del 26.11.2012, ed acquisite al protocollo della Scrivente il 30.11.2012 con n. 11309.
- Ancora una volta, tuttavia, la documentazione relativa alla dichiarazione resa da istituto Bancario e all’asseverazione del PEF inviata è risultata non conforme;

- acquisita in data 03.12.2012 la documentazione necessaria, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 11378 del 04.12.2012 ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento alla Società e agli Enti/Amministrazioni titolari al rilascio del parere di competenza, e con nota prot. n° 11704 del 14.12.2012 ha convocato, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 10.01.2013;

**considerato che:**

- in sede di Conferenza di Servizi del 10.01.2013 sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - **Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto** – prot. n. 48338 del 10.12.2012, richiamato dalla nota prot. n. 50467 del 31.12.2012: non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
  - **Autorità di Bacino della Puglia** – prot. n. 113 del 03.01.2013: considerato che un tratto di cavidotto nell'abitato di Cerignola ricade in prossimità del reticolo idrografico ed è quindi soggetto alle norme di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA, e che le rimanenti opere non ricadono in aree tutelate dal PAI, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere con prescrizioni;
  - **Provincia di Foggia** – prot. n. 2012/0090680 del 24.12.2012: comunica che il progetto proposto dalla Società non è assoggettato alla procedura di VIA;
  - **ARPA – DAP di Foggia** - prot. n. 1006 del 07.01.2013: richiede integrazioni;
  - **Comune di Cerignola** – modulo parere, trasmesso via fax, del 08.01.2013: comunica che l'intervento è conforme alle vigenti NTA del PRG;
  - **Consorzio per la Bonifica della Capitanata** – prot. n. 597 del 09.01.2013: esprime parere favorevole con prescrizioni alla esecuzione degli interventi interferenti con le condotte irrigue sotto la stretta osservanza del progetto trasmesso, subordinandolo all'accettazione di ulteriori condizioni;
- la Conferenza di servizi si è conclusa con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di Arpa della documentazione integrativa formulata con il parere espresso, e alla produzione del piano di utilizzo del le terre e rocce da scavo previsto dal D.M. 161 del 10/8/2012 entrato in vigore il 6 ottobre u.s. che sarà valutato dall'Ente preposto, e con l'invito al Comune di Cerignola ad esprimere un parere esplicito sulla viabilità, a segnalare alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici gli eventuali vincoli esistenti ai sensi del D.L.vo 42/04, e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la parte di competenza ricadendo l'impianto in ATE C e D;
- lo Scrivente, con nota prot. n. 1028 del 05.02.2013, con ulteriori pec del 07.03.2013 e del 14.05.2013, ha trasmesso alle Amministrazioni in indirizzo, ancorché non intervenute in conferenza, copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi.  
In particolare la nota conteneva l'invito espressamente rivolto al Comune di Cerignola di procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed all'espressione del parere sulla viabilità;
- successivamente alla trasmissione del verbale, sono stati acquisiti ulteriori pareri:
  - **Anas – Compartimento della Viabilità per la Puglia** ha trasmesso la nota prot.. n. 642 del 09.01.2013 con cui comunica l'impossibilità ad esprimere il parere di competenza per l'assenza del progetto su supporto cartaceo con gli specifici dettagli riferiti alle interferenze con le strade Anas;
  - **Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione del PRAE** con nota prot. n. 569 del 14.01.2013 esprime il Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio;
  - **Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri** ha trasmesso la nota prot. n. 2297 del 17.01.2013, con cui ha evidenziato:

- l'impossibilità di esprimere il parere di competenza a causa delle carenze presenti nel piano particellare di esproprio elaborato dalla Società, infatti *"il piano particellare di esproprio è privo dell'elenco descrittivo atto ad individuare gli immobili eventualmente da acquisire coattivamente"*;
- la necessità di adeguarlo alle norme fissate nel DPR n. 207/2010;
- **Acquedotto Pugliese SpA** con nota prot. n. 12142 del 30.01.2013 comunica che è stata riscontrata una interferenza del cavidotto con una nostra condotta. Tale interferenza riguarda l'attraversamento in senso trasversale del cavidotto che andrà eseguito in sottopasso alla condotta idrica ed a distanza non inferiore a cm. 100,00 dalla generatrice della stessa, posto in tubo protettore debitamente segnalato con nastro localizzatore. Pertanto si esprime preventivo parere tecnico favorevole alla concessione dell'attraversamento precisando che codesta Società dovrà coordinarsi, prima dell'avvio di qualsivoglia attività strettamente connessa alla interferenza in questione" con Aqp stessa, di cui dà un preciso riferimento;
- **Regione Puglia – Servizio Foreste** con nota prot. n. 2553 del 31.01.2013 ha comunicato che le aree interessate dall'impianto non sono soggette a vincolo, neanche per quanto riguarda le opere di connessione;
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'AM / 3<sup>a</sup> Regione Aerea** con nota prot. n. 6941 del 11.02.2013 esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto;
- **Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio** ha trasmesso la nota prot. n. 1289 del 13.02.2013, con cui ha comunicato che il Comune di Cerignola è competente ad esprimere parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P;
- **Autostrade per l'Italia SpA** con nota prot. n. 3981 del 27.02.2013 comunica che l'area di progetto si colloca al di fuori della fascia di rispetto autostradale del m 60,00, e pertanto non necessita dell'autorizzazione dell'ente;
- **Regione Puglia –Struttura Tecnica Provinciale Foggia** con nota prot. n. 10259 del 12.03.2013 comunica che, "dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è rilevato che per l'esecuzione delle opere di progetto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, Nulla Osta da parte di quest'Ufficio all'approvazione del progetto";
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata** con nota prot. n. 3127 del 18.03.2013 rilascia il proprio nulla osta provvisorio;
- **Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque** con nota prot. n. 1619 del 22.03.2013 comunica che "la progettazione, nell'insieme, interessa una zona censita catastalmente al foglio n. 233 del Comune di Cerignola, che come indicato nel P.T.A. ricade in un'area definita di TUTELA QUALI-QUANTITATIVA. Nelle aree sottoposte a "Tutela quali-quantitativa", il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. (Misure 2.12 nell'allegato 14 del PTA). Tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi in atto. Pertanto, al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, il P.T.A. prevede:
  - in sede di rilascio ovvero in fase di verifica e/o rinnovo di concessioni all'emungimento, l'Installazione di limitatori e misuratori di portata;
  - in sede di rilascio di autorizzazioni alla ricerca, la verifica delle quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare, con il vincolo che le stesse non siano superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in valore assoluto;
  - in sede di rilascio o di rinnovo della concessione, la verifica che la portata massima emungibile non sia tale da determinare una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60°/o del valore dello stesso e la verifica che i valori del contenuto salino e la concentrazione dello ione doro delle acque emunte non superino, rispettivamente, 1 g/l o SOO mg/l, fatte salve le specifiche competenze autorizzative.

Ferme restando le prescrizioni per il rilascio/rinnovo di dette concessioni, per quel che riguarda specifica-

tamente le competenze in capo al Servizio scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento";

- **ARPA – DAP di Foggia** che con nota prot. n. 24917 del 24.04.2013, acquisita la documentazione integrativa richiesta, esprime una valutazione tecnica favorevole con prescrizioni;
  - **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT, Foggia** ha trasmesso la nota prot. n. 8263 del 05.06.2013, con cui ha comunicato che "l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a tutela architettonica, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n°42/2004 e ss.mm., mentre la realizzazione del tracciato del cavidotto interesserà i Tratturi Cerignola/Trinitapoli e Cerignola/San Cassiano Mezzana di Motta. Per quanto sopra descritto, considerato che l'intervento sarà realizzato in un' area di interesse archeologico e il relativo cavidotto interrato intersecherà i due tratturi sopracitati, aree sottoposte a tutela, ai sensi della lettera m dell'art. 142 del citato decreto legislativo, la cui competenza riguarda più Soprintendenze, quest'Ufficio comunica che il parere per l'intervento in questione, dovrà essere rilasciato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ai sensi della lettera n comma 3 - art. 17 del DPR n° 233/2007, previa acquisizione dei pareri endoprocedimentali degli uffici periferici di settore";
- in data 07.05.2013 e 18.05.2013 la Ladurner ha aggiornato la documentazione inserendo sul portale telematico della Regione Puglia le integrazioni richieste dagli enti;
  - con nota pec prot. n. 5659 del 04.07.2013 lo scrivente ha sollecitato gli enti coinvolti nel procedimento che non si erano ancora espressi, di seguito riportati:
    1. Regione Puglia – Ufficio Espropri
    2. Regione Puglia - Ufficio Agricoltura
    3. Regione Puglia – Ufficio Tratturi
    4. Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
    5. Comando Militare Esercito Puglia
    6. Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
    7. ASL FG
  - in riscontro alla nota pec prot. n. 5659 del 04.07.2013 sono pervenuti i pareri di competenza trasmessi dai seguenti enti:
    - **Regione Puglia – Ufficio Parco Tratturi** con nota prot. n. 13050 del 09.08.2013 comunica che l'autorizzazione all'attraversamento del tratturello 'Cerignola – Trinitapoli' e tratturello 'Cerignola – San Cassiano Mezzana di Motta' va rilasciato dall'Ente Comune di Cerignola;
    - **Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia** con nota prot. n. 7350 del 02.08.2013 comunica che "viste le valutazioni espresse in via endoprocedimentale dalla Soprintendenza BAP/Bari (cfr. n. prot. 8263 del 05/06/2013) e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (cfr. n. prot. 9261 del 30/07/2013), vista la documentazione presente sul portale regionale - concernente la realizzazione di un impianto biogas localizzato all'interno di una discarica di rifiuti non pericolosi e relative canine di raccolta energia e cavidotti di collegamento, rilevato che i cavidotti in progetto interferiscono con i tratturelli "Cerignola - Trinitapoli" e "Cerignola -San Cassiano Mezzana di Motta", vincolati ai sensi dei DD. MM. 15 .6.1976, 20.03. 1980 e 22. 12.1983 e quindi ricadenti nella fattispecie di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., visto il D.P.R. n.233/2007, ritiene di non sollevare obiezioni alla realizzazione dell'intervento progettuale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
      - in corrispondenza delle predette aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 il posizionamento del cavidotto venga effettuato con tecnica 'no-dig';
      - i lavori di scavo previsti dovranno essere eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa dotata dei requisiti previsti dall'art. 95, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e dalla Circolare n. 10/2012 della Direzione Genera-



le delle Antichità di questo Ministero. Si rappresenta, inoltre, che la SBAP/Bari con la citata nota, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici relativi alla realizzazione dei cavidotti interrati e delle cabine di raccolta dell'energia, ha rappresentato l'opportunità che <venga ripristinato lo stato dei luoghi e in corrispondenza di aree non urbanizzate (...)sia prevista una barriera vegetale [di tipo autoctono] per le cabine, al fine di mitigarne l'impatto visivo>;

- **Regione Puglia – Ufficio Provinciale Agricoltura** con nota prot. n. 14013 del 20.02.2013 comunica la propria non competenza ad esprimersi in merito al progetto in oggetto;
  - **Comando provinciale dei Vigili del Fuoco** con nota prot. n. 1466 del 08.02.2013, esaminata la documentazione tecnica, esprime parere di conformità alla realizzazione del progetto, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato e descritto nella documentazione tecnica di corredo, nel rispetto delle norme vigenti;
- in data 18.05.2013 la Società ha integrato la documentazione richiesta in conferenza di servizi inserendo sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) anche il "*Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree*", asseritamente idoneo al superamento dei rilievi evidenziati con la nota prot. n. 2297 dell'Ufficio Regionale Espropri.

**Nel Piano Particellare di Esproprio trasmesso permangono invero delle incongruenze** già evidenziate per vie brevi alla Ladurner Srl: in particolare, alcune particelle risultano intestate a privati e destinate a zona agricola, ma in realtà, come evidenziato dalla stessa documentazione prodotta, sono di fatto, o almeno sulla stessa insistono, strade comunali e in alcuni casi complanari della SS 16 e quindi, si ritiene, di competenza ANAS.

Negli incontri tenuti presso l'Ufficio con la Società, questa si è impegnata ad attivare i procedimenti amministrativi necessari, presso il Comune di Cerignola, al fine di allineare i dati catastali allo stato di fatto e di diritto, ed a **ripresentare un piano di esproprio adeguato e coerente**, quale presupposto essenziale per la prosecuzione del procedimento;

- da approfondimenti d'ufficio, inoltre, è emersa l'esistenza di volumi insistenti sulla particella 382 del foglio 233, nell'area individuata per l'ubicazione dell'impianto, e quindi l'Ufficio Energia, con nota prot. n.5650, trasmessa con PEC del 04.07.2013, ha inoltrato al Comune di Cerignola una esplicita richiesta affinché:
  - voglia fornire, con la dovuta solerzia, il parere definitivo di compatibilità paesaggistica e il parere esplicito sulla viabilità, come richiesto in sede di Conferenza del 10.01.2013, visto che le opere connesse all'impianto interessano diverse strade di proprietà comunale;
  - **effettui una verifica dello stato dei luoghi** individuati catastalmente dalla particella 382 del foglio 233, **al fine di accertare che eventuali impianti e attrezzature già presenti risultino regolarmente autorizzate** e di trasmettere il verbale di sopralluogo alla Scrivente;
- il Comune di Cerignola non ha dato alcun riscontro alla nota suddetta, e quindi questo Ufficio, con nota prot. n.7675 del 26.09.2013, **ha reiterato al medesimo l'invito a fornire i pareri richiesti e ad effettuare il sopralluogo** necessario ed imprescindibile ai fini del rilevamento delle opere, all'evidenza, già realizzate, precisando inoltre che in quanto tali è lapalissiano che le stesse non possono essere oggetto di un ulteriore e nuovo titolo abilitativo, qual è quello relativo all'Autorizzazione Unica, che incorpora, appunto, anche il Permesso a Costruire.  
Nella stessa nota l'Ufficio ha invitato nuovamente la Società a trasmettere il Piano particellare di esproprio idoneo e valido, necessario ed indispensabile ai fini del completamento del procedimento istruttorio;
- in data 08.10.2013 è stata acquisita al protocollo dello Scrivente la nota prot. n. 252/SURP del 01.10.2013 con cui il Comune di Cerignola ha riscontrato la richiesta esplicitata dall'Ufficio Energia con la trasmissione dei seguenti documenti:

1. autorizzazione Paesaggistica n.8650 del 05.04.2013, limitatamente alla “costruzione della linea elettrica MT interrata”;
  2. parere sulla viabilità espresso dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale, limitatamente alla Strada Comunale di San Samuele;
  3. decreti di acquisizione al patrimonio comunale delle aree inserite nel piano particellare di esproprio;
  4. copia della nota della Ladurner Srl afferente allo stato dei luoghi;
- analizzata la documentazione trasmessa dal Comune, e rilevata la stessa carente in relazione alle richieste formulate e insufficiente a superare le evidenziate criticità del procedimento, con nota pec prot. n. 8532 del 30.10.2013 inviata al Comune di Cerignola, l’Ufficio Energia ha ritenuto, ravvisandone a questo punto la necessità, di dover evidenziare che *“indubabilmente compete al Comune l’attività di vigilanza sull’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da FER ai sensi dell’articolo 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia – Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) del d.p.r. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, come previsto anche dall’art. 15 della L.R. 25/2012”*, ha quindi invitato ulteriormente l’Amministrazione comunale a:
- provvedere allo svolgimento delle attività di verifica richieste delle opere esistenti in loco (come rilevato dalla documentazione fotografica prodotta e dichiarata dai tecnici firmatari della nota trasmessa) in relazione ai profili di legittimità urbanistico – edilizia delle stesse;
  - trasmettere gli elaborati progettuali grafici e documentali relativi alla DIA del 27.11.2008 a cui fa riferimento la dichiarazione del Direttori dei Lavori, *“rispetto ai quali vorrà attestare l’idoneità del titolo abilitativo e parimenti che dette opere non rientrano tra quelle in relazione alle quali questo Ufficio sta procedendo al rilascio del provvedimento di A.U. di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.”*.
- La richiesta di trasmissione degli elaborati progettuali rispondeva al duplice scopo di **verificare la effettiva veridicità della dichiarazione resa dai progettisti a proposito della conformità delle opere realizzate alla DIA del 27.11.2008** da un lato, e la **eventuale coincidenza di dette opere con quelle per le quali questo Ufficio sta procedendo all’istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica** dall’altro. Per questa ragione è stato chiesto al Comune di attestare l’idoneità del titolo abilitativo e non coincidenza delle opere comprese nella DIA con quelle per cui si è chiesta Autorizzazione Unica.
- Infine, con la medesima nota il Comune di Cerignola è stato invitato a trasmettere:
1. il parere di compatibilità paesaggistica relativo a tutto l’impianto, compreso in ATE di tipo “C” e “D”, e non solo limitatamente alla “costruzione della linea elettrica MT interrata”;
  2. parere ai fini di tutta la viabilità interessata dal progetto dell’impianto in oggetto, non limitata alla Strada Comunale di San Samuele;
  3. parere ai fini della viabilità in relazione a quanto riportato nella nota del Comando del Corpo di Polizia Municipale del 26.09.2013 prot.. n. 20546-1/Seg., nel quale *“si esprime parere favorevole circa la viabilità della Strada Comunale di San Samuele fatta salva la specifica competenza del Dirigente LL. PP. e Manutenzioni, Ing. Clorindo Izzillo, relativamente al parere di compatibilità paesaggistica ed attraversamenti per sottoservizi di tutte le strade interessate”*;
  4. i *“decreti di acquisizione al patrimonio comunale delle aree inserite nel piano particellare di esproprio presentato dalla Ladurner Srl ivi comprese quelle appartenenti ad ANAS spa, attestante la piena disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione della linea elettrica”* riferiti a tutte le particelle indicate dalla Società proponente nel Piano Particellare Descrittivo. A tal fine si evidenziava che dall’istruttoria esperita da questo Ufficio emerge che alcune particelle del foglio di mappa n. 203 (e precisamente le nn. 1331, 941, 655, 1931, 688, 2261, 2266, 232, 154, 133, 16, 61, 227, 377) non sarebbero comprese nei suddetti decreti. Tale prescrizione si rende oltremodo necessaria in quanto è evidente che in assenza di disponibilità delle aree il titolo abilitativo non potrà essere rilasciato, ai sensi del comma 4-bis, art. 12 del D.Lgs 387/03;



- con pec del 16.05.2014 il Comune di Cerignola ha trasmesso la nota prot. n. 11388 del 15.05.2014, a cui ha allegato i seguenti atti:
  1. Autorizzazione paesaggistica n. 06/9606 del 22.04.2014, relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da biogas;
  2. Parere favorevole agli attraversamenti dei sottoservizi alle strade interessate espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione – Ufficio Manutenzione del Comune di Cerignola;
  3. Attestazione circa la piena disponibilità per la realizzazione della linea elettrica MT interrata delle particelle escluse interessate, rilasciata dal Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Cerignola;
  4. Verbale di sopralluogo del 19.02.2014 attestante lo stato dei luoghi dell'impianto in oggetto, riferito alla **DIA del 27.11.2008** e ad una **SCIA (in variante alla DIA) del 31.01.2014**.
  
- Con riferimento a tale ultimo atto l'Ufficio ha rilevato che:
  - dal verbale di sopralluogo espletato dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Cerignola si deduce che i **basamenti di alloggiamento del modulo di cogenerazione e della cabina elettrica di trasformazione sono stati realizzati**, mentre a piè d'opera risultano stoccati il modulo di cogenerazione e la cabina elettrica di trasformazione;
  - dall'analisi degli elaborati grafici allegati alla DIA e alla SCIA si deduce che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 31.01.2014 più che una variante si configura come una sanatoria della Dichiarazione di Inizio Attività del 27.11.2008: la DIA, infatti, nella tavola "Stato di progetto" individua il sito destinato all'ubicazione dell'impianto di generazione di energia elettrica a **est della discarica**, e quindi in una diversa ubicazione rispetto a quella riportata nella SCIA, dove, invece, la tavola "Stato di Fatto" riporta l'impianto di trasformazione del biogas in energia elettrica a **nord della discarica**. E non può certo ritenersi che tale nuovo assetto ed ubicazione sia stato realizzato ex novo nel breve tempo intercorso tra il deposito della SCIA (31.01.2014) e la data del sopralluogo (19.02.2014), anche perché la SCIA in questione non era ancora efficace a quella data;
  - nei grafici allegati alla SCIA è riportato sostanzialmente lo stesso impianto per il quale è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica, i cui allegati grafici e documentali sono presenti sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e sul quale il Comune ha espresso, in sede di Conferenza di Servizi, parere di compatibilità edilizio-urbanistica;
  - nella parte della tavola in cui è rappresentato lo "Stato di progetto" l'impianto di "recupero energetico con motore endotermico e post-combustione" è **duplicato**, così come la cabina elettrica di trasformazione;
  - la rappresentazione planimetrica riportata nella SCIA, peraltro, è la stessa riscontrata dall'ufficio in fase di istruttoria e in relazione alla quale aveva invitato la proponente ad "*allegare all'istanza elaborati grafici relativi al progetto definitivo dell'impianto*". In riscontro a tale richiesta sono stati prodotti elaborati grafici che rappresentano l'impianto nella medesima configurazione riportata nella SCIA come "Stato di fatto";
  
- con la nota prot. n. 3465 del 10.06.2014, quindi, l'Ufficio Energia ha esposto al Comune i propri dubbi in merito alla idoneità della DIA quale titolo abilitante alla realizzazione degli interventi, e sulla idoneità della SCIA depositata in data 31.01.2014, ai fini di legittimare le asserite variazioni al progetto originario per le motivazioni e ragioni già rappresentate.

Con la suddetta nota, quindi, l'Ufficio Energia ha chiesto;

  - al Comune di Cerignola di volersi pronunciare sulla idoneità, efficacia e legittimità dei titoli abilitativi in possesso della società ai fini della realizzazione delle opere di cui trattasi;
  - alla Società proponente di voler trasmettere:
    - a. una relazione analitica e descrittiva delle opere realizzate, corredata dagli opportuni elaborati grafici, con esplicita indicazione dell'epoca di realizzazione delle opere medesime;
    - b. una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato in cui vengono indicate e descritte le opere già realiz-

zate, evidenziando quelle che si sovrappongono e coincidono con l'impianto per il quale si è presentata istanza di Autorizzazione Unica;

- la Proponente ha riscontrato la richiesta esplicitata dallo scrivente con pec del 22.07.2014, trasmettendo la dichiarazione asseverata da tecnico abilitato in cui vengono indicate e descritte le opere già realizzate e la relazione analitica e descrittiva delle opere realizzate:
  1. Basamenti motore-generatore e radiatori;
  2. Basamenti supporto postcombustore VocsiBox;
  3. Basamento cabine trasformazione e smistamento;
  4. Cunicolo tecnico;
  5. Tubazione alimentazione biogas/motore-generatore;
  6. Cavidotto per posa MT;
  
- in data 04.09.2014 la società Ladurner Srl ha presentato al Comune di Cerignola **istanza di accertamento di conformità** ai sensi degli artt. 36, 37 del DPR 6/6/2001 n. 380 e smi, in relazione alle opere realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo;
  
- il Comune ha dato riscontro alla richiesta espressa dallo scrivente con nota prot. n. 3465 del 10.06.2014 in data 07.07.2015, con nota prot. n. 1728, con cui il Settore Urbanistica e Edilizia della Città di Cerignola ha trasmesso l'atto dirigenziale prot. n. 1/Soc/15 del 07.07.2015 comprendente:
  - l'attestato di conformità, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cerignola *"ATTESTA la conformità delle seguenti opere ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380 del 06 giugno 2001, ma, per il loro uso specifico, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, necessitano dell'Autorizzazione Unica la quale deve essere rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:*
    1. *Basamento motore;*
    2. *Basamento VocsiBox;*
    3. *Basamento camino;*
    4. *Cunicolo Tecnico;*
    5. *Basamento cabina di trasformazione e cabina smistamento;*
    6. *Basamenti radiatori;*
    7. *Elettrodotta in MT interrato per connessione di Impianto di Biogas"*;
  - l'annullamento dei seguenti titoli abilitativi:
    1. *Denuncia di Inizio Attività inoltrata dalla Società LADURNER A.G. s.p.a. in data 27.11.2008, prot. gen. 31.865 ed acquisita in pari data alla pratica n. 473/08, ed avente ad oggetto "installazione di un impianto per l'aspirazione e il trattamento del biogas prodotto dalla discarica di Cerignola- Sistemazione definitiva della discarica I o-r- 3° latta" in contrada Forcone Cafiero;*
    2. *Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata dalla Società LADURNER s.r.l. in data 07.11.2012, prot. gen. 25.286 ed acquisita in data 14.11.2012 alla pratica n. 39S/12, inerente la realizzazione di un elettrodotta in MT interrato per connessione di impianto Biogas alla rete esistente Enel Distribuzione s.p.a., interessante parte del centro urbano e parte di area rurale di questo Comune;*
    3. *Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata dalla Società LADURNER s.r.l. in data 31.01.2014, prot. gen. 2.781 ed acquisita alla pratica n. 32/14, avente ad oggetto la variante alla Denuncia di inizio Attività (DIA) n° 473/08 del 27.11.2008 e consistente nella variazione: 1) del posizionamento dei basamenti in cemento armato su cui posizionare i container destinati all'aspirazione e al trattamento del biogas per il recupero energetico dello stesso; 2) del posizionamento delle stazioni di regolazione del biogas;*
  - l'ingiunzione di demolizione delle suddette opere, *"ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 da eseguirsi entro 90 giorni"* dalla notifica dell'atto dirigenziale;

- con nota pec acquisita in data 17.07.2015, la Ladurner Srl ha chiesto all'Ufficio Energia di convocare una conferenza di servizi al fine di acquisire in tale sede il provvedimento di accertamento di conformità. Contestualmente ha chiesto al Comune di annullare il provvedimento di demolizione;
- con nota prot. n. 2/Soc/15 del 23.07.2015, preso atto delle richieste della società, il Comune di Cerignola ha sospeso *"il provvedimento amministrativo n. 1/Soc/15 del 07.07.2015 limitatamente alla parte che riguarda la demolizione delle seguenti opere edili: 1. Basamento motore; 2. Basamento VocsiBox; 3. Basamento camino; 4. Cunicolo tecnico; 5. Basamento cabina di trasformazione e cabina smistamento; 6. Basamenti radiatori; 7. Elettrodotto in MT interrato per connessione di Impianto di Biogas; fino all'esito relativo al rilascio della Autorizzazione Unica"*;
- con nota prot. 3415 del 06.08.2015 l'Ufficio Energia della Regione Puglia, preso atto di quanto rilevato dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cerignola, e dedotto che l'impianto de quo non può essere oggetto di un procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dello stesso ai sensi del D.Lgs 387/03, in quanto è stato rilevato senza dubbio che lo stesso è già, almeno parzialmente, realizzato, ha comunicato alla società Ladurner Srl l'avvio del procedimento di diniego dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i..  
Nella stessa nota l'Ufficio ha invitato la società Ladurner Srl a presentare nuova istanza di Autorizzazione Unica, questa volta in sanatoria per le opere già realizzate, per l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 2 MWe alimentato a biogas, sito nel Comune di Cerignola (FG), località "Forcone di Cafiero", e relative opere di connessione alla rete elettrica, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 25/2012;
- alla suddetta nota di Avvio del procedimento di diniego dell'A.U., la Ladurner ha dato riscontro con la nota inviata via pec il 25.08.2015, nella quale la proponente chiede *"di voler concludere il procedimento autorizzativo avviato con l'istanza del 3 luglio 2012, convocando la prescritta conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs 387/03 e smi per acquisire in tale sede il provvedimento in sanatoria emesso dal Comune di Cerignola e il successivo provvedimento di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere parzialmente realizzate e gli eventuali ulteriori pareri eventualmente rilasciati dagli altri enti pubblici"*;
- con pec del 18.09.2015 la Società ha trasmesso la nota "Ulteriori osservazioni", con la quale ribadisce la richiesta di *"unificare i due procedimenti, acquisendo direttamente in sede di conferenza di servizi tutti i pareri necessari all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto (ivi incluso l'accertamento di conformità già rilasciato dal Comune di Cerignola)"* e riconosce *"l'accorpamento dei procedimenti comporterebbe il riavvio dei termini per la conclusione del procedimento (...) a decorrere dalla data di convocazione della conferenza di servizi"*;
- rilevato quanto sopra riportato, con nota prot. n. 3855 del 29.09.2015 si è disposta la convocazione della conferenza di servizi, al fine di procedere all'istruttoria procedimentale di rilascio dell'A.U. richiesta per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica potenza di 2 MWe alimentato a biogas, sito nel Comune di Cerignola (FG), località "Forcone di Cafiero", all'interno dell'esistente centro di recupero e smaltimento rifiuti "Le Cicogne" di titolarità della S.I.A., società a totale partecipazione pubblica, nonché in sanatoria, rispetto alle opere già realizzate e consistenti in:
  1. Basamento motore;
  2. Basamento VocsiBox;
  3. Basamento camino;
  4. Cunicolo Tecnico;
  5. Basamento cabina di trasformazione e cabina smistamento;

6. *Basamenti radiatori*;

7. *Elettrodotta in MT interrato per connessione di Impianto di Biogas*”;

nella stessa nota, inoltre, l'Ufficio ha invitato, in particolare, il **Comune di Cerignola a procedere alla quantificazione delle sanzioni pecuniarie previste dal DPR 380/01, la cui oblazione è condizione necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e gestione dell'impianto in oggetto**;

- in sede di Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2015 sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - **Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento STP BA/FG** - prot. n. 32777 del 10.12.2014: “tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere all'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio; rilevato che non sono previste interferenze con i corsi d'acqua; rilevato pertanto che nulla osta da parte di quest' Ufficio alla realizzazione del Parco Eolico delle opere connesse”, esprime parere favorevole;
  - **Regione Puglia – Servizio Foreste – Sezione Provinciale di Foggia** - prot. n. 24074 del 09.10.2015: comunica che le aree non sono soggette a vincolo anche per le opere di connessione;
  - **ANAS** - prot. n. 19529 del 21.10.2015: conferma il parere del 19.02.2013, favorevole con prescrizioni;
  - **ARPA Puglia** - DAP Foggia - prot. n. 61843 del 29.10.2015: ribadisce il proprio parere favorevole con prescrizioni ed evidenzia alla società di dover trasmettere il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
  - **Regione Puglia – Servizio Ecologia** - prot. n. 14529 del 25.10.2015: “ribadisce quanto già trasmesso con nota prot. n. A00\_089\_6928 del 23.07.2014, evidenziando che l'attività di recupero del biogas è connessa con la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti gestito dalla Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino Foggia/4 (SIA FG/4), autorizzata, dapprima, con AIA D. D. 474/2008 e suoi successivi aggiornamenti, che con riferimento alla gestione del biogas prevedevano la realizzazione di un impianto di potenza non superiore a 3 MWt, a servizio dei lotti all'epoca esistenti; successivamente con AIA con D.D. n.66/2014, dovendo l'impianto garantire la gestione del biogas dei lotti di discarica da I a VI, è stata autorizzata una potenza pari a 10,5 MWt. Si rappresenta, altresì, che è attualmente in corso presso lo scrivente ufficio il procedimento avente ad oggetto “ID VIA 0081: SIA FG4 - Ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi a servizio del Bacino FG/4 - Sopralzo 5° Lotto - Procedimenti VIA - AIA ex art.14.1.b della L. R. 11/2001 e smi e dal/art.10.2 del D.Lgs. 152/2006 e smi”;
  - **Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto** - prot. n. 37576 del 29.10.2015: ribadisce l'assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
  - **Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n. 15088 del 28.10.2015: rappresenta che “con nota prot. n. 113 del 03/01/2013 questa Autorità ha espresso parere favorevole con prescrizioni, atteso che solo un limitato tratto del cavidotto (circa 300 m) interferisce con i vincoli del PAI vigente. Preso atto dalla citata nota in epigrafe che il cavidotto in questione è stato realizzato senza i necessari titoli abilitativi, questa Autorità conferma il parere già reso, che ora deve intendersi a sanatoria, a condizione che il proponente dichiari in modo formale che il cavidotto realizzato è conforme a quello risultante dal progetto esaminato dallo scrivente ufficio e che non sia stata realizzata alcuna opera in difformità all'anzidetto parere”;
  - **Modulo Parere – ASL FG**: parere favorevole a condizione che nell'esercizio si rispettino le norme vigenti in materia di emissioni di gas nocivi e impatto acustico;
  - **Modulo Parere – COMUNE DI CERIGNOLA**: “precisa che l'area interessata dall'intervento non è interessata da vincoli paesaggistici ope legis art. 142 D.Lgs n. 42/2004 e che tale riferimento nell'A.P. n. 06/9606 del 22.04.2014 è da ritenersi un refuso”, ed esprime “parere favorevole senza condizioni alla realizzazione dell'impianto. Si fanno salve le determinazioni circa l'applicazione delle sanzioni ex art. 37 comma 1 e comma 4 DPR 380/01, che saranno emesse con apposito provvedimento notificato alla ditta e all'Ufficio regionale”;
  - **Modulo Parere – SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Bari, BAT, Foggia**: la

SBEAP rileva che con nota prot. n. 7350 del 02.08.2013 la Direzione Regionale BBCCPP ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, e quindi “conferma che l’area di ubicazione dell’impianto non è interessata da vincoli archeologici, monumentali (parte II del Codice Beni Culturali) e paesaggistici decretati (art. 136 del Codice). In ordine alla presenza e di eventuali vincoli paesaggistici <ope legis> (art. 142 del Codice), la verifica è di competenza dell’Ente Locale. (...) In merito alla richiesta di integrazioni prot. 4859/2015, si ritiene che la stessa sia stata soddisfatta dal Comune di Cerignola e che pertanto non sussiste competenza ad esprimersi”;

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Foggia** - prot. n. 10247 del 27.10.2015: ribadisce il parere di conformità alla realizzazione del progetto con le condizioni rappresentate nella nota prot. n. 1466 del 08.02.2013;

- la Conferenza di servizi si è conclusa con l’impegno della società LADURNER ad ottemperare alle prescrizioni relative alle rocce da scavo e a quelle indicate dalla ASL, e a trasmettere la dichiarazione di conformità richiesta da AdB, e con l’invito al Comune di Cerignola a voler procedere alla richiesta espressa dalla SBAP e al Servizio Lavori Pubblici della regione Puglia di trasmettere un parere aggiornato.

In merito all’invito volto al Comune di Cerignola, si evidenzia che questo è un mero rifiuto, considerato che già in sede di conferenza, il Comune con apposito modulo parere ha precisato che “che l’area interessata dall’intervento non è interessata da vincoli paesaggistici ope legis art. 142 D.Lgs n. 42/2004”;

- Il verbale in copia conforme è stato inviato alla società e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 4469 del 06.11.2015;

- Successivamente alla trasmissione del verbale sono pervenuti gli ulteriori seguenti pareri:

- **Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento STP BA/FG** – nota prot. n. 27168 del 06.11.2015: evidenzia che “dall’esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è riscontrato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d’acqua naturali, e/o artificiali. Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d’acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, quest’Ufficio esprime parere favorevole all’approvazione del progetto”;

- **Comando Militare Esercito “Puglia”** – prot. n. 22278 del 01.12.2015: esprime parere favorevole;

- con pec del 27.11.2015, la Società ha ottemperato alla richiesta espressa da Autorità di Bacino con la nota prot. n. 15088 del 28.10.2015;

- con nota prot. n. 32095 del 01.12.2015 il Comune di Cerignola – Servizio Edilizia Privata ha comunicato la determinazione della sanzione amministrativa ai sensi del DPR 380/2001;

- la società ha provveduto al deposito sul portale telematico della Regione Puglia del contratto stipulato con la SIA Bacino FG/4, concedente alla Ladurner Srl (concessionario) il servizio di captazione del biogas prodotto nella discarica rifiuti solidi urbani del Consorzio Bacino FG/4, con recupero energetico e sistemazione finale della discarica.

Nel suddetto atto, si stabilisce che la “concessione in favore del Concessionario comprende l’uso e l’occupazione delle aree di sedime sulle quali saranno realizzate le opere a favore del Concessionario stesso”;

#### **rilevato che:**

- con pec del 27.11.2015, la Società ha ottemperato alla richiesta espressa da Autorità di Bacino con la nota prot. n. 15088 del 28.10.2015;



- con nota prot. n. 32095 del 01.12.2015 il Comune di Cerignola – Servizio Edilizia Privata ha comunicato la determinazione della sanzione amministrativa ai sensi del DPR 380/2001;
- ai fini istruttori sono state convocate n. 2 riunioni di conferenza dei servizi;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà' dell'amministrazione rappresentata;
- l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 12, D.lgs. 23 dicembre 2003 n. 387 deve concludere il procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti;
- il **Servizio Energia della Regione Puglia**, con nota prot. n. 598 del 18.02.2016, ha comunicato alla Società e a tutti gli Enti coinvolti la conclusione positiva del procedimento, invitando al contempo la Società a voler trasmettere la documentazione progettuale adeguata alle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel presente procedimento, in triplice copie;
- la proponente, con pec del 16.03.2016 ha trasmesso:
  1. asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo assevera ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  3. asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo, ai sensi del DPR n. 380/2001, attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della l.r.14/2007;
  5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità;
  6. dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia,
  7. documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
  8. Piano di Utilizzo in conformità all' Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012;
  9. ricevuta pagamento oneri di monitoraggio in ottemperanza a quanto previsto al punto 4.3 della D.G.R. n° 3029/2010,
  10. ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa elevata dal Comune ai sensi del DPR 380/2001;
- in data 08.03.2016 la Procura della Repubblica di Foggia ha posto sotto sequestro preventivo l'impianto di biostabilizzazione della discarica Forcone-Cafiero di Cerignola, in seguito a riscontri effettuati dai Carabinieri del NOE, e quindi lo scrivente Servizio, con pec del 18.03.2016, ha chiesto al Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente di Bari, al Comune di Cerignola e alla Società proponente:
  - di notificare lo Scrivente in merito a quanto riportato sulla stampa locale, e, in particolare, se l'area inte-

ressata dall'installazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da Biogas, in corso di Autorizzazione, sia stata anch'essa posta sotto sequestro;

- di specificare se tale provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Foggia possa o meno incidere sulle attività oggetto di esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica.

La suddetta nota è stata riscontrata da:

- Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente – NOE di Bari, che con pec del 21.03.2016 ha comunicato che "presso l'impianto di discarica in oggetto sono in sequestro (con facoltà d'uso) sia il 5° Lotto che l'impianto di biostabilizzazione";
- SIA Consorzio Bacino FG/4 a r.l., che con pec del 21.03.2016 ha comunicato che "l'area interessata dal provvedimento di sequestro preventivo, con facoltà d'uso, non riguarda l'area su cui insisteranno le macchine dell'impianto della Ladurner Srl, né tantomeno l'area di discarica dalla quale il biogas verrà estratto per la produzione di energia elettrica";
- Comune di Cerignola, che con nota prot. n. 9571 del 31.03.2016 si è limitato a trasmettere una dichiarazione della Società S.I.A., secondo la quale "l'area oggetto di sequestro non interessa né quella di captazione del biogas né tantomeno quella dove sono ubicate le macchine";

- la proponente, con nota acquisita al prot. n. 1063 del 24.03.2016 ha trasmesso:  
3 copie del Progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- in ordine alla titolarità delle aree, la società ha provveduto al deposito sul portale telematico della Regione Puglia del contratto stipulato con la SIA Bacino FG/4, concedente alla Ladurner Srl (concessionario) il servizio di captazione del biogas prodotto nella discarica rifiuti solidi urbani del Consorzio Bacino FG/4, con recupero energetico e sistemazione finale della discarica.  
Nel suddetto atto, si stabilisce che la "concessione in favore del Concessionario comprende l'uso e l'occupazione delle aree di sedime sulle quali saranno realizzate le opere a favore del Concessionario stesso";
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 12.04.2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.018390;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in tripla copia dal Servizio Energie Rinnovabili e Reti;
- Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N.. 19 del 13 Maggio 2016 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria arch. Raffaella Di Terlizzi, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.  
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, per la realizzazione e l'esercizio delle seguenti opere:
  - **un impianto di produzione di energia di tipo Biogas della potenza elettrica di 2 MW e delle opere e infrastrutture necessarie da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "Forcone di Cafiero" , con contestuale sanatoria delle opere già realizzate:**
    1. **Basamento motore;**
    2. **Basamento VocsiBox;**
    3. **Basamento camino;**
    4. **Cunicolo Tecnico;**
    5. **Basamento cabina di trasformazione e cabina smistamento;**

6. **Basamenti radiatori;**

7. **Elettrodotto in MT interrato per connessione di Impianto di Biogas"**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

**DETERMINA**

**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

**ART. 2)**

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **LADURNER S.R.L.**, con sede legale in Via Innsbruck, 33, Bolzano, P.IVA 01410370215, nella persona del Sig. KLOTZ BURKHARD, nato il 16/07/1957 a Caldaro Sulla Strada Del Vino (BZ) e ivi residente, nella sua qualità di legale rappresentante, l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente alla costruzione ed esercizio di:

**un impianto di produzione di energia di tipo Biogas della potenza elettrica di 2 MW e delle opere e infrastrutture necessarie da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "Forcone di Cafiero" all'interno dell'esistente centro di recupero e smaltimento rifiuti "Le Cicogne" di titolarità della S.I.A. Consorzio Bacinio FG/4 a r.l., società a totale partecipazione pubblica, con contestuale sanatoria delle opere già realizzate:**

1. **Basamento motore;**

2. **Basamento VocsiBox;**

3. **Basamento camino;**

4. *Cunicolo Tecnico;*
5. *Basamento cabina di trasformazione e cabina smistamento;*
6. *Basamenti radiatori;*
7. *Elettrodotto in MT interrato per connessione di Impianto di Biogas”*

#### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **ART. 4)**

La Società proponente nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte biogas di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

In particolare la società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 66/2014 e nell'allegato A della medesima.

La proponente, inoltre, dovrà coordinarsi, prima dell'avvio di qualsivoglia attività, con Acquedotto Pugliese SpA, nel rispetto di quanto disposto nel parere trasmesso dallo stesso Ente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno apposte.

#### **ART. 5)**

La Società, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", dovrà presentare il piano di utilizzo all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La trasmissione (il modello è allegato al decreto stesso) può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. L'Autorità competente è:

- la Regione–Area politiche per l'ambiente, reti e qualità urbana-Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS per le opere soggette a valutazione ambientale;
- nei restanti casi, il Comune di localizzazione dell'intervento non comportando, lo strumento della CdS, modificazione o sottrazione delle competenze normativamente attribuite (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2107/2007).

#### **ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### ART. 7bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

#### ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) b), c), e d) determina la **decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

L'ASL e l'ARPA, vorranno espletare le attività di propria competenza sia alla luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato che delle normative specifiche in materia.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento



dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico-amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 215 e s.m.i., redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il collaudo tecnico-amministrativo non sostituisce gli adempimenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. n.380/2001.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 9bis)**

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 10)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 11)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera

j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 12)**

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato, all'ASL competente per territorio e all'Arpa Puglia .

#### **ART. 13)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 (ventisei) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme

da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione  
Giuseppe Rubino